AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera n. 168 del 15 aprile 2026.

Oggetto: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2025

INDICE

Sommario

Premessa 4

1. Ambito soggettivo di applicazione 8

1.1. Pubbliche amministrazioni 8

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico 9

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo 10

1.4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) . 10

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e ulteriori verifiche con finalità conoscitive 11

2.1. Gli obblighi oggetto di attestazione 11

*Per le **pubbliche amministrazioni** di cui al paragrafo 1.1* 11

*Per gli **enti e le società in controllo pubblico** di cui al paragrafo 1.2* 12

*Per le **società a partecipazione pubblica non di controllo** di cui al paragrafo 1.3* 13

*Per le **associazioni, fondazioni e enti di diritto privato** (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4* 13

2.2. L'ulteriore verifica con finalità conoscitive 14

3. Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione 15

4. Fase di rilevazione: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità 16

4.1. Indicazioni operative per la verifica degli standard 19

5. Fase di monitoraggio: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità 20

6. Elenco delle inadempienze e regime di responsabilità 24

7. Attività di vigilanza dell'A.N.AC. 25

7.1. Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza 25

7.2. Vigilanza d'ufficio 25

7.3. Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza 25

Premessa

Con il presente documento vengono fornite indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Nello specifico, il testo definisce quali obblighi debbano essere attestati per ciascuna categoria di ente e guida gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe nella redazione delle attestazioni, distinguendo tra la fase di rilevazione e l'eventuale attività di monitoraggio.

Nel documento viene, inoltre, sostenuta la centralità del ruolo dell'OIV (o organismo analogo) quale soggetto preposto all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nell'ottica di una proficua collaborazione fra le istituzioni.

Tale funzione rientra nelle iniziative volte a promuovere la trasparenza amministrativa, intesa come misura cruciale di contrasto ai fenomeni corruttivi e strumento volto all'innalzamento della qualità gestionale e dei servizi al cittadino.

Nel documento vengono, infine, date prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2026, anche sulla base dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni e tenuto conto del contesto normativo di riferimento di cui segue breve sintesi.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «*l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non*

superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Il comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo riconosce, inoltre, all'ANAC la possibilità di chiedere all'OIV «*ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente*».

Anche il d.lgs. 97/2016 ha rafforzato il ruolo degli OIV, ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza oltre che a quelli inerenti, in generale, alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» fornendo ai soggetti interessati indicazioni sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Il Legislatore, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, ha stabilito che "*Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto*

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti".

Con la riforma introdotta dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) è stata avviata la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, prevedendo che tutte le fasi della procedura — dalla programmazione all'esecuzione — siano gestite tramite piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate dall'AGID e interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Le piattaforme locali devono dialogare in tempo reale con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, che diventa l'unico punto di ricezione dei dati. Questo abilita il principio del "*once-only*", secondo cui l'operatore economico fornisce i dati una sola volta al sistema.

Allo scopo di dare attuazione a tale processo di riforma digitale, l'ANAC ha emanato specifici provvedimenti volti a semplificare e centralizzare gli obblighi di trasparenza, e in particolare:

- con la Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 è stato individuato l'assetto della BDNCP, definendo le sezioni e le modalità con cui i dati devono essere trasmessi dalle stazioni appaltanti per garantire la pubblicità legale e la trasparenza degli atti;
- con la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 sono state fissate le regole tecniche per l'interoperabilità tra le piattaforme telematiche degli enti e la banca dati nazionale;
- con la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 (successivamente integrata dalla n. 601 del 19 dicembre 2023) è stato stabilito che la trasparenza amministrativa si attua prioritariamente tramite la BDNCP, prevedendo che gli enti pubblichino sul proprio sito istituzionale un collegamento ipertestuale alla piattaforma nazionale e limitino la pubblicazione locale ai soli atti non veicolati alla banca dati.

Parallelamente a questa evoluzione digitale, l'Autorità ha dato impulso ad un profondo processo di standardizzazione volto a uniformare le modalità di pubblicazione dei dati, riducendo la discrezionalità dei singoli enti e favorendo la comparazione automatica

delle informazioni. In attuazione del disposto normativo di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, questo percorso si è articolato attraverso l'adozione di una serie di atti.

Il processo è stato avviato con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, con la quale l'Autorità ha introdotto n. 13 schemi standardizzati per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", distinguendo tra:

I. n. 3 schemi immediatamente approvati e obbligatori al termine di una sperimentazione annuale conclusa il 21 gennaio 2026, riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013;

II. n.10 schemi non approvati, messi a disposizione per una sperimentazione volontaria da parte delle amministrazioni, riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12, 20, 23, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente, con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, è proseguito il processo di standardizzazione mediante l'approvazione di ulteriori cinque schemi standard riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.14, 15, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. n. 33/2013.

L'introduzione degli schemi standard previsti dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 risponde all'esigenza di eliminare la discrezionalità degli enti nella modalità di esposizione dei dati in Amministrazione Trasparente, assicurando così la possibilità di confrontare i dati ed effettuare analisi sull'organizzazione, attività e servizi dei differenti enti.

*****

Premesso quanto sopra, allo scopo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità ha individuato alcune categorie di dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, e previsto l'attestazione degli stessi da parte degli OIV o organismi con funzioni analoghe, entro scadenze che assicurano ai medesimi soggetti un tempo idoneo alla migliore organizzazione delle correlate attività di rilevazione, monitoraggio e pubblicità.

La verifica della corretta pubblicazione riguarda l'effettiva corrispondenza dei dati pubblicati nelle forme e nei contenuti indicati sia dalle norme primarie che da eventuali ulteriori atti (regolamenti e atti di indirizzo) adottati dai singoli enti.

Il documento di attestazione ha ad oggetto anche la verifica di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013) che assicura, in concreto, la trasparenza amministrativa e la effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

1. Ambito soggettivo di applicazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «*pubbliche amministrazioni*» (di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

Per «*pubbliche amministrazioni*» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi del presente atto sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da

detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*".

Ai fini della predisposizione della relativa attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

a) enti pubblici economici;

b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017.

Nell'allegato 1 alla suddetta delibera sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato, nella tabella allegata alla delibera, gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.). Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono la relativa attestazione.

1.4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono

funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono la relativa attestazione.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e ulteriori verifiche con finalità conoscitive

2.1. Gli obblighi oggetto di attestazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di verifica su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della scheda di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione sia disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni nel campo note della sezione "Dati generali" delle schede presenti nell'applicativo informatico di cui si dirà *infra*.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al **15 giugno 2026.**

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

Per le **pubbliche amministrazioni** di cui al paragrafo 1.1

1) Atti generali (art. 12)
2) Organizzazione (art. 13 e art. 14)
3) Consulenti e collaboratori (art. 15)
4) Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice - Titolari di incarichi dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)
5) Performance (art. 20)
6) Attività e procedimenti (art. 35)
7) Provvedimenti (art. 23)
8) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26-27)
9) Bilanci (art. 29)
10) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
11) Servizi erogati (art. 32)
12) Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)
13) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)
14) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
15) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Per gli **enti e le società in controllo pubblico** di cui al paragrafo 1.2.

1) Atti generali (art. 12)
2) Organizzazione (art. 13 e art. 14)
3) Consulenti e collaboratori (art. 15-bis)
4) Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice - Titolari di incarichi dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)
5) Performance (art. 20)
6) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26-27)
7) Bilanci (art. 29)
8) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

9) Servizi erogati (art. 32)

10) Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)

11) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)

Per le **società a partecipazione pubblica non di controllo** di cui al paragrafo 1.3.

1) Attività e procedimenti

2) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

3) Bilanci

4) Servizi erogati

Per le **associazioni, fondazioni e enti di diritto privato** (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Attività e procedimenti

2) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

3) Bilanci

4) Servizi erogati

****

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione risponde alla consueta rotazione e gradualità delle verifiche ANAC, ma riflette anche la rilevanza informativa di tali dati per il controllo sull'uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle funzioni istituzionali.

Per il presente ciclo, l'Autorità ha inteso superare il criterio della mera rotazione annuale, selezionando gli obblighi di cui agli artt. 4-bis, 12, 13, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013. Tale scelta è determinata dalla prioritaria esigenza di verificare l'adeguamento delle amministrazioni agli standard e ai modelli di dati strutturati definiti con la delibera n. 495/2024.

Si è altresì riproposta l'attestazione per gli obblighi di cui alla sottosezione "Consulenti e collaboratori" e "Bandi di gara e contratti", valutati come strategici dall'Autorità, dal momento

che la continuità delle verifiche sulle pubblicazioni di detti dati prevale sulla logica della rotazione.

Per quanto riguarda il tema dei contratti pubblici, l'attestazione deve riguardare sia il rispetto degli obblighi di pubblicazione da assolversi a mezzo PAD sia quelli da assolversi mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente, secondo le indicazioni fornite con la delibera ANAC n. 264/2023. Si precisa, sul punto, che gli OIV sono tenuti a verificare, ogni volta che l'obbligo di pubblicazione sia assolto mediante link, se il rinvio al link sia funzionante, diretto e contenete atti e documenti non modificabili, con data e firma certa.

Infine, è stato ritenuto opportuno inserire, in aggiunta, tra gli obblighi da attestare:

- quelli relativi all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in carica e cessati;
- quelli relativi alla pubblicazione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, dei titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e dei titolari di incarichi dirigenziali.

2.2. L'ulteriore verifica con finalità conoscitive

Pur nella consapevolezza che l'attestazione riguarda dati pubblicati nel corso del 2025 — periodo in cui i nuovi standard non erano ancora cogenti — si ritiene fondamentale che gli OIV e gli organismi analoghi procedano sin da ora a una verifica di natura ricognitiva (con rilevazione al 15 giugno 2026) sullo stato di attuazione del processo di standardizzazione, che si aggiunge quindi all'obbligo di attestazione sopra descritto.

L'iniziativa si configura come una misura di accompagnamento strategico volta a:

I. identificare tempestivamente eventuali *gap* strutturali tra le attuali prassi dell'ente e i modelli definiti dall'Autorità, fungendo da *"stress test"* per l'amministrazione;

II. orientare l'attività di verifica non solo sulla presenza quantitativa del dato ("cosa"), ma anche sulla sua conformità qualitativa e strutturale ("come"), rendendo le informazioni pienamente fruibili, accessibili e confrontabili.

In quest'ottica, la ricognizione anticipata prepara gli enti alla transizione verso un sistema di trasparenza digitale evoluto, prevenendo criticità nelle future verifiche e garantendo che la trasparenza evolva da mero adempimento documentale ad un sistema di monitoraggio efficace e standardizzato.

In altri termini, l'Autorità ritiene che l'attestazione al 15 giugno 2026, rappresenti la sede naturale per acquisire un primo riscontro oggettivo sulla capacità delle amministrazioni di conformare i propri *dataset* ai modelli standardizzati dell'Autorità.

La valutazione degli OIV non si limiterà dunque alla verifica della storicità del dato 2025, ma analizzerà anche, nella modalità indicata, la conformità delle modalità di pubblicazione correnti agli schemi tecnici e ai metadati standardizzati, fornendo all'Autorità uno specifico riscontro informativo.

3. Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Per l'anno 2026, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza oggetto di attestazione di cui al paragrafo 2.1. con rilevazione al 15 giugno 2026, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, avranno cura di verificare i dati, i documenti e le informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione, individuati dall'Autorità nella presente delibera, di pertinenza dell'anno 2025.

Si tratta, nello specifico, di dati documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31 dicembre 2025.

Il termine per la verifica della corretta pubblicazione è fissato al 15 giugno 2026. Tale scadenza è stata individuata per armonizzare le differenti tempistiche previste per le diverse tipologie di contenuti.

4. Fase di rilevazione: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità

La fase di rilevazione riguarda tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all'attestazione sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Per l'anno 2026, così come per il biennio precedente, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti ad utilizzare l'applicazione *web* **"Attestazioni OIV"** disponibile al seguente link del sito *web* dell'Autorità:

https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione.

L'accesso alla suddetta applicazione è possibile, previa registrazione dell'utente al *Sistema di registrazione e profilazione utenti* dell'Autorità, con successiva richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con la stessa utenza è possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Chi svolge l'incarico di OIV/ODV è tenuto, quindi, a registrarsi al link sopraindicato per procedere all'assolvimento delle attività di attestazione. Ogni qual volta vi siano modifiche o successioni nell'incarico, è necessario procedere a tempestiva rettifica nel sistema secondo le modalità ivi indicate.

L'utilizzo dell'applicativo permette di documentare – mediante specifica scheda – per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, i seguenti indicatori di

qualità: 1) *la pubblicazione*; 2) *la completezza di contenuto*; 3) *la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti*; 4) *l'aggiornamento*; 5) *il formato*.

A ciascun tipo di indicatore è associata una scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l'esito della verifica effettuata.

Occorre evidenziare in proposito che la verifica OIV deve essere estesa anche agli atti non pubblicati in quanto non prodotti o parzialmente prodotti nonostante ricorresse l'obbligo della loro produzione.

Per tutti gli indicatori di qualità, è prevista l'opzione "Non Applicabile" per i casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all'interno dell'ente (es. dati su" *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" se l'ente non ha erogato nell'anno 2025 tali contributi).

E' utile precisare, al riguardo, che l'OIV o altro soggetto con funzioni di attestazione avrà cura in dette situazioni di segnalare all'ente, nei casi in cui non sia stato già effettuato, di riportare nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza, con inserimento di apposita dicitura di esclusione (es. "*L'ente non possiede immobili di proprietà*" o "*L'ente nell'anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*"); ciò al fine di restituire al cittadino, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", una informazione corretta.

Per le verifiche sull'indicatore di pubblicazione, inteso ad accertare l'avvenuta pubblicazione del dato, le opzioni fornite dal servizio *web* sono: 1) *Non pubblicato*; 2) *Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione trasparente"*; 3) *Pubblicato in sezione "Amministrazione trasparente"*.

Per le verifiche sugli indicatori di completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti, aggiornamento e apertura formato, le opzioni fornite dal servizio *web*, intese a misurare il grado di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sono: 1) 0%; 2)1% – 33%; 3) 34%-66%; 4) 67% - 99%; 5) 100%.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 15 giugno 2026, deve essere pubblicata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» entro il 30 luglio 2026.

A seguito della pubblicazione dell'attestazione, il RPCT promuoverà le misure di trasparenza necessarie a sanare le criticità rilevate dall'OIV e a migliorare la fruibilità dei dati. In caso di adeguamento, il Responsabile predisporrà una specifica nota di ottemperanza, da pubblicare tempestivamente nella sotto-sezione di Amministrazione Trasparente dedicata agli atti dell'OIV (rilevazione 15 giugno 2026). Tale procedura sottolinea il valore della collaborazione strategica tra RPCT e OIV nel garantire il pieno rispetto del d.lgs. 33/2013.

Risulta evidente la necessità di garantire la separazione tra i ruoli di RPCT e OIV, evitando sovrapposizioni o cumuli di funzioni in un unico soggetto. La coincidenza delle due cariche è ammessa esclusivamente in via eccezionale e temporanea, qualora l'ente si trovi in una situazione di straordinaria assenza dell'organismo di attestazione.

Per quanto precede, e allo scopo di dare un concreto ausilio all'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione permettendo una ordinata organizzazione e raccolta degli esiti delle verifiche condotte dagli OIV o organismi con funzioni analoghe dei differenti enti, l'applicazione *web* fornita dall'Autorità permette all'utente OIV:

1. di documentare a partire dal **16 giugno 2026**, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al **15 giugno 2026**;
2. di convalidare le verifiche e predisporre il relativo documento di attestazione;

3. di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, **entro il 30 luglio 2026**, nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società.

L'Autorità renderà disponibili le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni altro documento utile allo svolgimento dell'attività di attestazione e organizzazione degli esiti delle verifiche effettuate, inclusi i *files Excel* di sostegno all'attività di verifica.

La comunicazione ad ANAC dei dati delle verifiche di rilevazione al **15 giugno 2026** e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo *web*. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

4.1. Indicazioni operative per la verifica degli standard

Sotto il profilo operativo, l'attività degli OIV e degli organismi con funzioni analoghe è condotta esclusivamente mediante l'applicativo *web* "Attestazioni OIV" reso disponibile sul portale dell'Autorità.

In aggiunta alla valutazione degli indicatori di qualità già descritti al paragrafo 4, il presente ciclo integra nell'applicativo la nuova funzionalità di natura ricognitiva di cui al paragrafo 2.2. volte a mappare la transizione digitale degli enti mediante:

- Verifica di conformità agli standard (Scheda di rilevazione);

*****

La Verifica di conformità agli standard è inserita all'interno della scheda (di rilevazione e monitoraggio) dedicata a ciascun obbligo; l'OIV o organismo con funzioni analoghe avrà cura di rispondere a un quesito specifico volto ad accertare la conformità strutturale dei dati ai modelli definiti dalla delibera ANAC n. 495/2024.

L'obiettivo è rilevare se, alla data del 15 giugno 2026, l'esposizione del dato risulti già conforme a standard.

Le opzioni fornite dall'applicativo permetteranno di graduare il giudizio tra :1) piena conformità; 2) conformità parziale o 3) non conformità.

Nello specifico, la "piena conformità" si configura quando l'amministrazione espone i dati secondo i modelli di dati strutturati definiti dall'Autorità, garantendo la totale interoperabilità. I dati non sono solo "pubblicati" ma sono anche "esposti" tramite formati aperti e strutturati mediante tabelle *web* che integrano tutti i metadati obbligatori previsti dagli allegati tecnici della Delibera n. 495/2024. In questa evenienza, il dato è immediatamente leggibile e acquisibile in modo automatizzato dai sistemi informativi senza necessità di interventi manuali di estrazione.

La "conformità parziale" si configura quando l'amministrazione ha avviato il processo di standardizzazione, ma l'esposizione non risponde ancora integralmente agli standard di interoperabilità. I dati sono pubblicati in formato elaborabile (es. tabelle Excel, file CSV o tabelle HTML semplici), ma risultano carenti sotto il profilo della strutturazione dei metadati. Ad esempio, mancano le codifiche univoche richieste o i campi non sono mappati secondo l'ordine e la sintassi definiti negli schemi tecnici ANAC. Il dato è "aperto" e leggibile dall'utente umano, ma la sua acquisizione automatizzata da parte delle macchine risulta difficoltosa o incompleta a causa del mancato allineamento ai modelli strutturati.

La "non conformità" si configura quando l'amministrazione persiste nell'utilizzo di modalità di pubblicazione di tipo documentale, ormai superate dalla nuova disciplina sulla trasparenza digitale. I dati sono pubblicati esclusivamente in formati non strutturati (es. file PDF, anche se ricercabili, scansioni di documenti cartacei o testi liberi all'interno delle pagine *web*). Il dato è "chiuso" all'interno di un contenitore documentale e non è possibile alcuna estrazione automatizzata dei metadati, impedendo di fatto l'interoperabilità.

5. Fase di monitoraggio: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità

La fase di monitoraggio è eventuale e riguarda esclusivamente gli enti per i quali gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, nella fase di rilevazione al 15 giugno 2026, hanno

evidenziato, nella scheda di rilevazione fornita nell'applicativo *web*, il mancato raggiungimento del 100% (grado di pieno assolvimento) su tutti gli indicatori di qualità, ossia 1) pubblicazione; 2) completezza di contenuto 3) completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) aggiornamento; 5) formato.

Si ribadisce che gli esiti della verifica sulla conformità ai nuovi standard strutturati di cui alla citata Delibera n. 495/2024 hanno natura esclusivamente ricognitiva e statistica. Pertanto, l'eventuale giudizio di "conformità parziale" o "non conformità" su tali profili non incide sulla determinazione del grado di assolvimento dell'obbligo e non determina, di per sé, l'apertura della fase di monitoraggio.

In sintesi, l'accesso al monitoraggio è subordinato unicamente al mancato rispetto dei parametri di qualità tradizionali sugli obblighi oggetto di attestazione di cui al paragrafo 2.1. (pubblicazione; completezza di contenuto; completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; aggiornamento; formato), dal momento che la verifica sulla transizione verso i nuovi modelli di dati strutturati, per il presente ciclo, rappresenta solo un'attività di accompagnamento priva di effetti pregiudizievoli per l'ente.

Fatta questa precisazione, i punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione inferiori al 100% nei diversi indicatori di qualità, anche in uno solo di essi, rilevano situazioni di carenze o criticità che persistono alla data di pubblicazione dell'Attestazione di rilevazione del 30 luglio 2026 e che richiedono, quindi, l'adozione di misure di adeguamento da parte dell'Ente.

Gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, in tali evenienze, ossia quelle nelle quali il punteggio attribuito agli indicatori di qualità sia inferiore al 100% (anche in uno solo degli stessi), a partire dal 31 luglio 2026 avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il **30 novembre 2026** la permanenza o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione (punteggi attribuiti inferiori al 100%); le verifiche, condotte sugli obblighi oggetto di attestazione, riguarderanno i medesimi indicatori esaminati in fase di rilevazione,

ossia 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato.

Allo scopo, i suddetti organismi, già a partire dal 31 luglio 2026, potranno utilizzare l'applicativo *web* fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda e aggiornare i valori attribuiti in fase di rilevazione, alla luce delle iniziative di adeguamento adottate dall'Amministrazione; ciò al fine di dare tempestiva definizione alla attività di monitoraggio nei casi in cui l'Amministrazione abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità rilevate e l'assolvimento pieno degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2025.

L'Autorità auspica che le iniziative di adeguamento volte al pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che comportano la verifica della effettiva corrispondenza tra gli atti prodotti dalla amministrazione e la relativa pubblicazione nelle forme e nei contenuti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni adottate dall'ente in materia di prevenzione della corruzione, sia avviata fin da subito, successivamente all'attestazione OIV di rilevazione di carenze.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non abbiano superato, entro il termine del 30 novembre 2026, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV o altri organismi con funzioni analoghe elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l'utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall'Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

Alla luce di tale attività, il servizio *web* consente, a partire dal **1° dicembre 2026,** la compilazione e l'estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio alla data del 30 novembre 2026.

Ai fini della corretta compilazione di tale elenco, si precisa quanto segue:

a) esclusione dei profili di standardizzazione: l'indicazione di una "conformità parziale" o "non conformità" agli standard strutturati della Delibera n. 495/2024 non deve essere riportato nell'elenco delle inadempienze. Tale esito, mantenendo natura esclusivamente ricognitiva anche nella fase di monitoraggio, non rileva ai fini della eventuale contestazione di violazioni degli obblighi di trasparenza, né attiva eventuali profili di responsabilità;

b) oggetto della segnalazione: l'elenco delle inadempienze deve riguardare esclusivamente la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni obbligatori (parametri di presenza e completezza), restando inteso che l'assolvimento dell'obbligo nel contenuto prevale, in questa fase di transizione, sulle modalità tecniche di esposizione strutturata del dato.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall'Autorità, è pubblicata a cura del RPCT, entro il **15 gennaio 2027**, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

La comunicazione ad ANAC dei dati delle verifiche di monitoraggio e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo *web*. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze indicate, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC

nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nel presente documento, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, valutare la pubblicazione nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" anche di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

6. Elenco delle inadempienze e regime di responsabilità

Mediante l'elenco delle inadempienze, l'OIV (o organismo analogo) specifica analiticamente i dati, i documenti e le informazioni che, pur rientrando tra gli obblighi di attestazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, risultino omessi o incompleti.

L'OIV trasmette tale elenco all'organo di indirizzo politico e, nelle ipotesi di maggiore gravità, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). La segnalazione deve evidenziare puntualmente i casi di mancato o ritardato adempimento, affinché l'amministrazione possa attivare i procedimenti disciplinari e le altre forme di responsabilità connesse alla violazione dei precetti di trasparenza.

Si richiama, inoltre, l'applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, in forza del quale l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. Tale violazione può configurare un'ipotesi di danno all'immagine dell'amministrazione e rileva direttamente ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'ANAC si riserva di utilizzare l'elenco delle inadempienze predisposto dagli OIV (o organismi analoghi) e acquisito tramite l'applicativo web, al fine di contestare formalmente agli enti la violazione degli obblighi di trasparenza oggetto di attestazione. In tali sedi, l'Autorità potrà

richiedere puntuale riscontro in ordine alle iniziative adottate per il superamento delle criticità rilevate e l'effettivo assolvimento dei precetti normativi.

7. Attività di vigilanza dell'A.N.AC.

7.1. Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

7.2. Vigilanza d'ufficio

L'Autorità si riserva di verificare, sui siti istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione del presente atto, l'avvenuta pubblicazione del Documento di attestazione e della relativa Scheda delle verifiche entro i termini stabiliti. Tale attività ispettiva verterà sul confronto analitico tra quanto attestato dagli OIV (o organismi analoghi) e i dati effettivamente pubblicati, accertandone la coerenza con le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e con gli atti di indirizzo emanati nel tempo.

L'Autorità, inoltre, terrà conto delle risultanze esposte nelle Schede di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite l'applicativo *web*, nello svolgimento delle analisi condotte nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

L'Autorità si riserva, infine, di segnalare agli organi di indirizzo dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013:

a) i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza;

b) le ipotesi in cui l'attività di vigilanza rilevi una discordanza tra il contenuto delle attestazioni e lo stato effettivo della pubblicazione nelle sezioni «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

7.3. Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Per maggior chiarezza, si riepiloga di seguito la tempistica dei diversi adempimenti.

Fase	Chi	Cosa	Quando
Fase di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	Compila, tramite l'applicativo web, la scheda di rilevazione al 15 giugno 2026 e la relativa attestazione con evidenza del grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione	A partire dal 16 giugno 2026
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 30 luglio 2026
Fase di monitoraggio con pieno superamento delle carenze rilevate al 15 giugno 2026	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	In caso di pieno superamento delle carenze rilevate al 15 giugno 2026, compila tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100%	A partire dal 31 luglio 2025
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	
Fase di monitoraggio con perdurante inadempimenti agli obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2026	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	In caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2026, utilizza l'applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, predisponendo in aggiunta l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza	A partire dal 1° dicembre 2026
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio, l'elenco inadempienze e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 gennaio 2026

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 maggio 2026

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmata digitalmente